



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 maggio 2014, composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario, relatore
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante *"Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011"*;

VISTA la propria deliberazione n. 903/2012/INPR;

VISTA la propria deliberazione n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Villa Bartolomea (VR) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata e la successiva istruttoria;

VISTA la propria deliberazione n. 193/2014/PRSP del 17 dicembre

2013, con la quale la Sezione accertava Deficit di parte corrente pari a € -169.431,47 in presenza di una gestione finanziaria di competenza negativa pari a € -78.431.47, la presenza di residui attivi vetusti, lo sforamento del parametro di deficitarietà n. 6 e n. 7, invitava il Comune di Villa Bartolomea ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

VISTA la nota del 15 maggio 2014 (acquisita a protocollo Cdc n. 4527 del 18 maggio 2014) nella quale l'ente illustra le misure correttive poste in atto al fine di rimuovere le irregolarità accertate nella sopra menzionata deliberazione n.193/2014/PRSP;

RITENUTO di poter procedere alla verifica dell'idoneità dei provvedimenti adottati dal comune di Villa Bartolomea atti a rimuovere le irregolarità accertate in quanto, ai sensi dell'articolo 148-bis del D.L. 178/2012, detta documentazione risulta pervenuta nel termine dei 60 giorni dal deposito della pronuncia testé citata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 38/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 148-bis del D. lgs. 267/2000.

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro;

FATTO

Con la deliberazione n. 193/2014/PRSP (e precedente audizione in data 2 dicembre 2013), resa in sede di controllo finanziario ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 di cui in preambolo, questa Sezione, in relazione alla gestione finanziaria del comune di Villa Bartolomea, accertava:

1. Deficit di parte corrente pari a € -169.431,47 in presenza di una gestione finanziaria di competenza negativa pari a € -78.431.47
2. La presenza di residui attivi vetusti;
3. lo sforamento del parametro di deficiarietà n. 7): consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel);
4. lo sforamento del parametro di deficiarietà n. 6): volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di

personale);

Con la medesima deliberazione, la Sezione:

- invitava il comune di Villa Bartolomea, ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare in modo duraturo e permanente gli equilibri di bilancio, comunicando a questa Sezione i provvedimenti adottati;
- invitava il Comune di Villa Bartolomea, a valutare l'opportunità di costituire apposito Fondo svalutazione crediti o ad incrementare quello esistente in relazione alla misura dei residui attivi di dubbia esigibilità (o, ad una percentuale congrua degli stessi) fino ad oggi accumulati;
- infine invitava il comune di Villa Bartolomea ad avviare un serio monitoraggio della situazione finanziaria e mettere in moto tutti i possibili strumenti per superare le anzidette situazioni di criticità finanziaria;

A seguito di detta pronuncia il Comune di Villa Bartolomea con le note sopra richiamate, evidenziava che:

- *" Punto 1 — Parametro di deficiarietà strutturale n. 7. Il primo obiettivo dell'Ente in ordine a questo parametro è stato quello di raggiungere stabilmente il risultato positivo della gestione di competenza che permette, tra l'altro, di*

*aumentare il limite del parametro di confronto al 150% delle entrate correnti. Il risultato positivo della gestione di competenza si è verificato sia nel 2012 che nel 2013 attraverso le azioni, già attuate dal 2012, comunicate con lettera integrativa del 17.10.2013 e nel 2013, cogliendo il suggerimento del Magistrato Dott. Tiziano Tessaro, e attraverso il potenziamento del fondo svalutazione crediti per migliorare la situazione della gestione residui. Tuttavia questo parametro risente della presenza, tra i debiti di finanziamento, di finanziamenti a breve termine (fondi di rotazione e aperture di credito), queste ultime utilizzate per la realizzazione di zone industriali i cui terreni non sono ancora stati venduti completamente, e pur diminuendo di anno in anno della quota che viene rimborsata non sono ancora rientrati nel rispetto del 150% sulle entrate correnti.”*

- *"Punto 2 e 3 — Parametro di deficiarietà strutturale n. 6. La spesa del personale, a cui l'Amministrazione Comunale ha sempre posto particolare attenzione, è rientrata nel parametro del rispetto del 39% sulle entrate correnti dei primi tre titoli del bilancio nell'esercizio finanziario 2013. Si riporta la tabella dimostrativa dell'andamento della spesa nell'ultimo triennio:*

<i>Spesa personale</i>	<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>
<i>Intervento 01</i>	<i>1.861.647,83</i>	<i>1.844.210,68</i>	<i>1.793.186,92</i>
<i>Intervento 03</i>	<i>678.239,90</i>	<i>682.134,94</i>	<i>651.158,91</i>
<i>irap</i>	<i>108.429,01</i>	<i>105.124,01</i>	<i>97.130,96</i>
<i>Totale spese personale</i>	<i>2.648.316,74</i>	<i>2.631.469,63</i>	<i>2.541.476,79</i>
<i>Spese escluse</i>	<i>209.628,96</i>	<i>209.628,96</i>	<i>202.400,38</i>
<i>Spese soggette al limite</i>	<i>2.438.687,78</i>	<i>2.421.840,67</i>	<i>2.339.076,4</i>
<i>Entrate correnti</i>	<i>5.845.796,62</i>	<i>6.132.830,95</i>	<i>6.030.895,86</i>
<i>Incidenza % su entrate correnti</i>	<i>41,72</i>	<i>39,49</i>	<i>38,78</i>

*Il risultato è stato ottenuto a seguito della riduzione del personale (tre unità nel 2012 e una unità nel 2013) per pensionamento, mobilità presso altro Ente e decesso. Tale personale, come previsto dal piano triennale e dalla normativa vigente, non è stato sostituito. Sono previste ulteriori riduzioni nel 2014 per pensionamento (due unità di cui una part-time) e per l'accoglimento di due richieste di aspettativa non retribuita per un anno. Il risparmio sulla spesa del personale è stato ottenuto anche (quando è stato possibile) attraverso il ricorso al lavoro straordinario, per le ore strettamente indispensabili, in luogo dell'assunzione di personale supplente per la sostituzione del personale assente per maternità presso l'asilo nido. Per quanto riguarda lo scorporo della Casa di Riposo l'Amministrazione è in attesa di conoscere il parere della Regione in ordine alla bozza dello Statuto della costituenda Ipab, di cui si allega documentazione, per procedere alla scissione dall'ente Comunale."*

- *"Punto 4 - Fondo svalutazione crediti e gestione residui vetusti. La gestione 2013 ha fatto registrare un*

*avanzo di amministrazione di €310.286,48 al quale ha contribuito sia il risultato positivo della gestione di competenza €131.432,26 che quello della gestione dei residui €158.946,04 derivante dalla cancellazione di residui passivi. L'avanzo di amministrazione 2013 pari a 310.286,48 è stato vincolato a ridurre i residui attivi vetusti delle rette e contributi della Casa di Riposo per i quali è incerta la realizzazione e che gli uffici stanno valutando per il loro mantenimento in bilancio. I residui attivi sono validati o sorretti da titoli giustificativi del relativo mantenimento. Sanzioni per violazioni al codice della strada: l'emissione del ruolo ha permesso di attivare la prima fase del procedimento di gestione dell'entrata attraverso la verifica della ragione del credito e della sussistenza di idoneo titolo giuridico, l'individuazione del debitore, la quantificazione della somma da incassare e la fissazione della relativa scadenza. A tal proposito si segnala che i ruoli delle multe sono già stati svalutati del 43,74% rispetto al dato totale (presso Equitalia ci sono residui di ruoli da incassare ante 2012 per euro 647.462,86 mentre in Bilancio i residui attivi per multe da incassare ante 2012 sono pari ad euro 283.200,90) Non vi sono, nei ruoli, verbali indirizzati a persone o ditte di altre nazionalità,*



- come da dichiarazione dell'ufficio Polizia Locale del 23.04.2014 che si allega in copia. In sede di approvazione del Conto Consuntivo 2013 (29.04.2014) si è provveduto a cancellare residui attivi vetusti dei Titoli I<sup>^</sup> - II<sup>^</sup> - III<sup>^</sup> dell'Entrata pari a € 176.700,60 di cui € 110.009,27 per "sanzioni codice della strada" parte anni 2008 e precedenti; corrispondenti al Fondo svalutazione crediti 2013. In sede di formazione del Bilancio di Previsione 2014 verrà inserito un Fondo svalutazione crediti pari a presunti €100.000,00."*
- *"Punto 6 — Monitoraggio situazione finanziaria. Nell'anno 2013 il Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 07.05.2013 ha approvato il regolamento del sistema dei controlli interni che prevede un controllo semestrale degli equilibri di bilancio. i controlli vengono comunque effettuati entro il 30 settembre di ciascun anno ed entro la data di approvazione del rendiconto, con particolare riguardo ai residui da conservare. Tutto quanto sopra riportato per garantire in forma legittima e sostanziale gli equilibri di bilancio ed una corretta gestione dello stesso, a fronte di numerosi e ingenti tagli alle Entrate che l'Ente subisce quotidianamente dagli organi centrali e quindi con sommo sacrificio della collettività di Villa Bartolomea."*

DIRITTO

L'attività di controllo sui bilanci degli enti locali, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è dichiaratamente finalizzata ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione. Nella sua configurazione, questa forma di controllo si colloca nel disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e sviluppa il quadro delle misure necessarie per garantire la stabilità dei bilanci ed il rispetto del patto di stabilità, secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tale norma, infatti, ha espressamente esteso a tutti gli enti territoriali, il controllo sugli equilibri di bilancio spettante alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Questo disegno ha visto il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo, come garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche e, quindi, dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, nel suo complesso.

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal recente D.L. 10

ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.213.

Nell'ambito di questa attività di controllo, la verifica affidata alla Corte dei conti non è invasiva dell'autonomia degli enti, bensì è diretta a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

In questo contesto, l'esame, effettuato ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss, della citata legge n. 266/2005, della relazione redatta dall'Organo di revisione del Comune di Villa Bartolomea sulle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2011, ha consentito a questa Sezione di accertare, con la citata deliberazione n.193/2014/PRSP, una serie di criticità che hanno connotato la gestione finanziaria del Comune in questione.

L'amministrazione, pertanto, era stata invitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio, ad avviare un serio monitoraggio della situazione finanziaria e a mettere in moto tutti i possibili strumenti per superare le anzidette criticità finanziarie.

Con nota del 15 maggio 2014 (acquisita a protocollo Cdc n. 4527 del 18 maggio 2014), l'amministrazione comunale prendeva atto delle criticità rilevate da questa Sezione di controllo e comunicava le proprie determinazioni in merito come riportato in fatto.

A questo proposito, la Sezione, pur apprezzando lo sforzo messo in atto nell'esercizio finanziario 2012, fa presente che, anche alla luce dei risultati sopra riportati, permangono seri profili di criticità, evidenziati dalla stessa Amministrazione.

Inoltre, non risultano illustrate le modalità e le misure concrete che sono state adottate per conseguire questi risultati né sono indicate le misure che l'Amministrazione intende mantenere o intraprendere per garantire e migliorare quanto già raggiunto.

Questa specificazione risulta di massima importanza anche al fine di permettere a questa Sezione di verificare la capacità di programmazione e di gestione finanziaria dell'Amministrazione comunale, in modo da garantire un sostanziale miglioramento della situazione finanziaria dell'ente.

Infatti, tenendo anche conto delle risultanze dei controlli finanziari relativi agli esercizi finanziari ante 2011, (delibere n. 107/2009/PRSP del 18/06/2009, n. 169/2010/PRSP del 14/09/2010, n. 84/2012/PRSP del 16/01/2012, n. 420/2012/PRSP del 23/04/2012, n. 82/2013/PRSE del 12/12/2012), emerge una situazione finanziaria che permane critica e che richiede seri

interventi correttivi strutturali, finalizzati a scongiurare il verificarsi di rischi che possano compromettere il normale funzionamento dell'ente; interventi che, in questa sede, non risultano nel dettaglio e quindi appaiono a questa Sezione insufficienti per ripristinare gli equilibri di bilancio e rimuovere le anzidette criticità, soprattutto con riferimento alla gestione della misura dei residui attivi e alla misura indicata con delibera n.193/2014/PRSP di questa Sezione.

Pertanto, l'indicazione apprezzabile, ma generica, contenuta nella sopra citata nota del 15 maggio 2014 di risposta, risulta del tutto insufficiente se non accompagnata da uno specifico atto concreto da parte dei rappresentanti dell'ente, attraverso il quale questi ultimi si assumano l'impegno e la responsabilità, davanti ai propri cittadini, di reperire concretamente le risorse finanziarie destinate a fronteggiare una critica gestione finanziaria del bilancio.

L'ente comunica, sempre con la nota del 15 maggio 2014, che ha conseguito nel 2012 una gestione di competenza positiva portando il limite utile ai fini del parametro di deficitarietà n. 7 al 150% senza però mettere in atto una politica volta alla riduzione del debito dell'ente, che rimane invariato e ad un livello di allarme, permanendo comunque di gran lunga al di sopra del 150% e quindi non rientrando nel specifico parametro di deficitarietà strutturale.

Come già richiamato in precedenti deliberazioni di questa Corte (delibera n. 84/2013/PRSP del 9/01/2013) che censuravano la contabilità esaminata in quanto riportante un risultato di amministrazione solo apparente e non veritiero, per la presenza di fenomeni irregolari reiterati nel tempo che ne avevano comportato una comprovabile sovrastima, si ritiene che tale *modus operandi* sia stato posto in essere dal comune di Villa Bartolomea.

Nel caso in questione, è palesemente insufficiente lo sforzo messo in essere dall'amministrazione circa il conseguimento del risultato di competenza positivo anche nella gestione residui dovuto ad una cancellazione di parte di essi, in prevalenza passivi, ma che mantiene invece una massa residui attivi datati consistenti, che concorrono anche in questo caso, a determinare un risultato di amministrazione non certo e veritiero.

La mancanza di queste indicazioni non rende possibile la valutazione, richiesta a questa Sezione regionale di controllo dal comma 3, dell'art. 148-bis del D lgs. 267/2000, al fine di evitare la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, stante comunque la critica esposizione debitoria, a cui il Comune di Villa Bartolomea rimane soggetto anche a conclusione dell'esercizio finanziario 2012.

Pertanto, alla luce della complessa situazione in cui versa il Comune di Villa Bartolomea, rispetto alla quale il mantenimento in bilancio di una massa consistente di residui attivi, come già rilevato in occasione della delibera 193/2014/PRSP, concorre a determinare un risultato di amministrazione non realistico e conferma che gli equilibri di bilancio erano compromessi come rilevato in occasione del rendiconto 2011 e anche oggi, con le azioni intraprese dall'amministrazione, non appaiono a questa Sezione ristabiliti.

La relazione dell'Ente infatti non fa venir meno alcune delle criticità rilevate, risultando i provvedimenti previsti inadeguati a garantire il ripristino in modo duraturo e permanente gli equilibri di bilancio.

In base a quanto in atti, il Collegio, pur prendendo atto del vincolo posto sull'avanzo di amministrazione 2013 per €310.286,48 destinato alla riduzione dei residui attivi vetusti delle rette e dei contributi della Casa di Riposo che presentano incertezza nella realizzazione, ritiene tuttavia imprescindibile un'attenta revisione dei citati residui e, ove non sia possibile procedere alla loro riscossione con certezza, lo stralcio degli stessi, stante la loro iscrizione nel conto del patrimonio tra i crediti di dubbia esigibilità.

Dall'esame della complessa situazione critica in cui versa il

Comune di Villa Bartolomea, emerge infatti – a seguito dell’invio del questionario inerente il Rendiconto 2012 - il permanere di residui attivi vetusti del titolo III per € 553.770,34.

La Sezione, visti i prospettati, ma parziali e insufficienti, miglioramenti relativi ai risultati della gestione 2012 (da verificarsi, comunque, in sede di controllo sul rendiconto 2012), ed anche volendo superare la riscontrata manchevolezza della risposta fornita a seguito della deliberazione di accertamento di questa Sezione, non può quindi prescindere dal rilevare che, ai sensi dell’art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico.

Si richiama, a questo proposito, il principio dell’equilibrio di bilancio che, in seguito della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è assunto a rango costituzionale anche per gli enti locali.

Infatti, il novellato art. 97, comma 1, Cost., espressamente prevede che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, mentre l’art. 119, comma 1, Cost., dispone che i comuni, le provincie, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata



e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari, derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Si tratta di un equilibrio di bilancio che contempla espressamente sia il pareggio di cassa che il pareggio di competenza (si veda, a questo proposito, la definizione di equilibri di bilancio per gli enti locali contenuti nell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ma anche l'art. 3, n. 15, allegato A del D. lgs. 118/2011).

Il Collegio infatti rileva una combinazione di fattori di squilibrio, ossia l'iscrizione tra le entrate di una somma di circa 553.000 euro priva, con ogni probabilità, di un valido titolo giuridico. Ciò, anche in base alle attestazioni rese dai rappresentanti dell'Ente, rende il complesso delle coperture manifestamente inattendibile, non solo *ex se*, ma soprattutto in riferimento agli squilibri di bilancio in un'ottica dinamica cui la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 60/2013) ha dato ampio risalto, oltretutto in ossequio ovviamente al fondamentale principio di veridicità.

In questo contesto, va del resto collocato l'articolato sistema di controlli interni di cui agli artt. 147 e ss. TUEL, come ridisegnato dal D.L. 174/2012, che impone, tra l'altro, un costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, *“mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi”* (art. 147, comma 2, lett. c), TUEL).

In particolare, allo specifico controllo sugli equilibri finanziari degli enti è dedicato l’art. 147-quinquies, TUEL, che ne affida la direzione e il coordinamento al responsabile del servizio finanziario, sotto la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo, in particolare, il *“coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità”*.

Questo spiega il motivo per il quale gli interventi correttivi, conseguenti l’accertamento degli squilibri economici finanziari e della mancata copertura di spese, effettuato dalla Sezione regionale di controllo ai sensi del citato art. 148-bis TUEL – e la cui adozione è esplicitamente richiesta dal legislatore nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento - richiede l’intervento congiunto degli organi sopra richiamati: responsabile del servizio finanziario, organo di revisione, organi di governo, segretario e responsabili dei servizi.

Con specifico riferimento, poi, al ruolo del responsabile del

servizio finanziario, anche ai fini della necessaria preclusione all'esecuzione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancanza della necessaria copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, la Sezione ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale contabile che riferisce il termine "*copertura finanziaria della spesa*", di cui all'attestazione richiesta ai fini del controllo contabile, alla effettività dei mezzi finanziari per far fronte alla spesa ed implicante, quindi, una verifica sull'esistenza effettiva e non meramente formale dei fondi nell'ambito degli equilibri di bilancio. In ogni caso deve trattarsi di provvedimenti di cui risulti chiara l'appropriatezza rispetto alle situazioni critiche rilevate, sia avuto riguardo agli effetti previsti che ai tempi di attuazione preventivati.

L'effetto preclusivo sulle spese o sui programmi di spesa privi di copertura o sostenibilità finanziaria, laddove ne ricorrano i presupposti, opera *ex lege* nel caso non vengano trasmessi i provvedimenti correttivi, ovvero qualora su di essi intervenga una verifica negativa della Sezione. La concreta ed effettiva applicazione dell'effetto preclusivo è rimessa quindi alla piena responsabilità degli amministratori e funzionari.

In mancanza di un'idonea e attendibile fonte di finanziamento, questa Corte ritiene che l'oggetto della preclusione possa essere

mutuato dall'art. 163 co. 2 Tuel; sarà quindi preclusa l'attuazione dei programmi di spesa diversi dai seguenti: 1) assolvimento di obbligazioni già assunte o derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi; 2) obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge; 3) pagamento delle spese di personale, dei residui passivi (previa puntuale verifica della corretta assunzione del relativo atto di impegno), delle rate di mutuo, dei canoni nonché di imposte e tasse; 4) operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

La Sezione provvederà inoltre a verificare l'effettivo rispetto del blocco mediante l'esame degli atti di impegno e dei titoli di spesa anche nei successivi momenti di verifica della gestione finanziaria dell'Ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base a quanto sopra evidenziato:

- ❖ prende atto che il comune di Villa Bartolomea, a seguito della deliberazione n. 193/2014/PRSP di questa Sezione, si è attivato per cercare di ripristinare gli equilibri di bilancio attualmente compromessi con misure non esaustive, in base a quanto espressamente richiesto dal comma 3, dell'art. 148 bis, del TUEL, visto il permanere di un'ingente massa di residui vetusti, foriera di potenziali squilibri di bilancio di grave

entità;

- ❖ prende atto che il Comune di Villa Bartolomea non ha comunque indicato nel dettaglio ed esaurientemente, le misure che intende intraprendere per migliorare l'attuale situazione critica, in base a quanto espressamente richiesto dal comma 3, dell'art. 148 bis, del D lgs. 267/2000, stante la critica esposizione debitoria alla quale l'Amministrazione rimane comunque soggetta;
- ❖ rileva pertanto che il mancato adempimento dell'obbligo di individuare provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate, tenuto conto della complessa situazione critica in cui versa il Comune di Villa Bartolomea e del permanere nel Rendiconto 2012 di residui attivi vetusti del titolo III per € 553.770,34, espone il Comune di Villa Bartolomea alle conseguenze previste dal legislatore in tema di preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;
- ❖ demanda al responsabile dei servizi finanziari di predisporre, con cadenza almeno trimestrale, un'apposita relazione, validata dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 TUEL, ed approvata dalla Giunta comunale, nella quale vengano specificatamente individuate le spese delle quali viene preclusa

l'attuazione, in quanto prive di copertura o sostenibilità finanziaria;

- ❖ invita l'organo consiliare ad effettuare una revisione dei programmi e dei piani di spesa, al fine di garantire un effettivo equilibrio di bilancio nonché una seria revisione dei residui attivi iscritti a bilancio;
- ❖ dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villa Bartolomea per quanto di rispettiva competenza;

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2014.

Il magistrato relatore

Il Presidente

F.to Dott. Tiziano Tessaro

F.to Dott. Claudio Iafolla

Depositato in Segreteria il 03/06/2014

IL DIRETTORE DI SEGreteria

(F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese)